



Comune di VASTO

Provincia di Chieti

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

N. 78 del Reg.	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA 2014
Data: 26-09-2014	

L'anno **Duemilaquattordici**, il giorno **Ventisei** del mese di **Settembre** alle ore **9:06** nell'aula Consigliare "Giuseppe Vennitti" del Comune suddetto. Alla 1^a convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. FORTE GIUSEPPE	P		13. VICOLI MAURIZIO	P	
2. MENNA FRANCESCO	P		14. CIANCI PAOLA	P	
3. MOLINO DOMENICO		A	15. DELLA PORTA MARIO		A
4. AMATO MARIA	P		16. DESIATI MASSIMO		A
5. BARISANO GABRIELE	P		17. DEL PRETE NICOLA		A
6. DEL CASALE ANTONIO		A	18. GIANGIACOMO GUIDO		A
7. LEMBO SIMONE	P		19. MONTEODORISIO ANTONIO		A
8. SABATINI CORRADO FRANCO	P		20. SIGISMONDI ETELWARDO		A
9. BACCALA' ELIO	P		21. BISCHIA ANDREA PIETRO		A
10. MARCELLO LUIGI	P		22. MONTEMURRO MASSIMILIANO		A
11. PAOLINO GIOVANNA	P		23. D'ADAMO FRANCESCO PAOLO		A
12. DEL PIANO MAURO	P		24. D'ALESSANDRO DAVIDE		A

Presenti n. 12

Assenti n. 12

E' presente il Sindaco Lapenna Luciano Antonio.

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg: Marchesani Lina, Marra Marco, Sputore Vincenzo, Tiberio Nicola

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Forte Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g..

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale dr.ssa Rosa Piazza

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI l'illustrazione del Sindaco e l'intervento del cons. Sigismondi, di cui all'allegato verbale;

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013, commi da 639 e seguenti, che istituisce l'Imposta Unica Comunale che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i Servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49, del 28 giugno 2014, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC che istituisce e disciplina, tra l'altro, anche l'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n. 147, art.1 comma 707 lettera a) che modifica il comma 1, dell'art. 13 del decreto legge n.201 del 2011, stabilendo l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria (IMU) sperimentale;

CONSIDERATO che già con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13, tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

- lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO in particolare il comma 707 dell'art. 1 della legge n.147 del 27/12/2013 che stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8, A/9;

DATO ATTO che con il vigente regolamento IUC il Comune di Vasto ha considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 1 comma 708 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo il quale non è dovuta l'imposta municipale propria ai cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

VISTO il vigente art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e sue successive modifiche, secondo il quale per l'anno 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

VISTO che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma la cessazione della maggiorazione della detrazione, pari ad € 50,00 per ciascun figlio, per un importo massimo di €400,00 prevista soltanto per gli anni 2012 e 2013;

VISTO il D.L. 31 agosto 2013, n.102, così come modificato in sede di conversione dalla l.n.124, del 28 ottobre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 21 ottobre 2014 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.26, in data 26.03.1999;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO l'art.1, comma 169, della l. n.296/2006;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente dei Servizi finanziari, ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della IUC – componente IMU;

Con 15 voti favorevoli e 8 contrari, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di determinare per l'annualità 2014 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - CATEGORIA A/1 A/8 A/9	
4,5 per mille	Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
DETRAZIONE	Si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare di categoria A/1 A/8 A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

	<p>locata.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
9,6 per mille	<p>fabbricati abitativi di categoria A (tranne gli A10) e di quelli classificati nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7, non adibiti ad abitazione principale</p>
4,5 per mille	<p>In favore dei possessori di immobili ad uso abitativo che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria residenza.</p> <p>Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'apposito modello con il quale si comunica che l'immobile e' stato concesso in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "a titolo di abitazione principale" indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando copia del contratto registrato ed asseverato.</p> <p>Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni dai dati precedentemente comunicati.</p> <p>In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata.</p>
7,7 per mille	<p>per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C (con esclusione di quelli identificati alle categorie C/2, C/6 e C/7)</p>
8,1 per mille	<p>per tutte le altre tipologie di immobili non compresi nelle altre aliquote.</p>

3. di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, così come previsto dalla circolare n. prot.4033, del 28.02.2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 03.03.2014, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere

di approvazione delle aliquote e tariffe adottati dai Comuni in materia di Imposta Unica Comunale (IUC), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147;

4. di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2014;

5. di dichiarare – con 15 voti favorevoli e 8 contrari - la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4°, del D.lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i.

Si dà atto che, al momento delle votazioni, erano presenti il Sindaco e i seguenti n. 22 consiglieri: Forte, Menna, Molino, Amato, Barisano, Del Casale, Lembo, Sabatini, Baccalà, Marcello, Paolino, Del Piano, Vicoli, Cianci, Della Porta, Desiati, Del Prete, Monteodorisio, Sigismondi, Bischia, D'Adamo, D'Alessandro.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL Presidente del Consiglio

IL Segretario Generale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 08-10-2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1°, del TU. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, li 08-10-2014

Timbro

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 08-10-2014 al .

È stata ripubblicata per 30 giorni consecutivi, mediante affissione all'Albo Pretorio, dal al , ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
